

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429-B**

La 12^a Commissione,

esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge costituzionale in titolo,

considerato in particolare che:

nell'ambito dell'articolo 1, che riscrive l'articolo 55 della Costituzione, è stata soppressa la previsione del concorso paritario del Senato all'esercizio della funzione legislativa in alcune specifiche materie, tra cui quella dei trattamenti sanitari obbligatori, previsione che era stata introdotta dall'Assemblea nel corso della prima lettura in Senato, in aderenza ad una apposita osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione sul testo originario del disegno di legge (Atto Senato n. 1429);

nell'ambito dell'articolo 31, che riscrive l'articolo 117 della Costituzione, sono state attribuite alcune ulteriori materie alla competenza legislativa statale esclusiva, tra le quali le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, modifica - quest'ultima - auspicata nel parere reso dalla Commissione sul testo originario del disegno di legge, in quanto finalizzata a garantire indirizzi nazionali uniformi in tema di integrazione socio-sanitaria;

nell'ambito dell'articolo 33, che riscrive l'articolo 119 della Costituzione, è stata introdotta una modifica atta a specificare che gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno - la cui individuazione è demandata a leggi su cui non è più riconosciuto un ruolo rinforzato al Senato (si veda in proposito la nuova formulazione dell'articolo 10, che riscrive l'articolo 70 della Costituzione) - devono promuovere efficienza "nell'esercizio delle funzioni" da parte degli enti territoriali;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) occorrerebbe valutare l'opportunità, nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge, di ripristinare, quale funzione di garanzia, il ruolo paritario del Senato nell'*iter* di approvazione delle leggi riguardanti i trattamenti sanitari obbligatori, apparendo non privo di rischi, in astratto, che su tale delicatissima materia la Camera abbia un ruolo

egemone;

2) occorrerebbe valutare se la formulazione dell'articolo 117 novellato, ai sensi dell'articolo 31 del disegno di legge, sia effettivamente idonea a "risolvere le note questioni sottese all'incertezza normativa e alla conflittualità che sono discese dall'articolo 117 della Costituzione, come riformato nel 2001" (si veda sul punto la relazione governativa d'accompagnamento del disegno di legge n. 1429). In particolare, occorrerebbe valutare se l'introduzione di nuove categorie giuridiche - quale quella delle "disposizioni generali e comuni" - possa introdurre nuovi profili di incertezza e determinare conseguentemente incrementi del contenzioso innanzi alla Corte costituzionale; ad esempio, in materia di *governance* sanitaria, verrebbe a coesistere la potestà statale di dettare "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare" con la competenza legislativa regionale in materia di "programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali";

3) riguardo all'individuazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per le funzioni degli enti territoriali, di cui all'articolo 119 della Costituzione, come novellato dall'articolo 33 del disegno di legge, occorrerebbe valutare l'opportunità di un ripristino del ruolo rinforzato del Senato nell'*iter* di approvazione delle relative leggi, considerato che la camera alta, nel nuovo sistema costituzionale, rappresenta le istituzioni territoriali e costituisce la sede di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali; inoltre, occorrerebbe valutare l'opportunità di consentire trasferimenti vincolati dallo Stato alle regioni, attraverso una ulteriore novella all'articolo 119 della Costituzione, anche al di fuori delle materie di competenza statale, al fine di garantire l'uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.